

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1647

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato GERBINO

Presentata l'11 settembre 1964

Norme aggiuntive relative al riscatto di alcune categorie di alloggi delle Ferrovie dello Stato

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge torna ancora ad essere sottoposta al nostro esame la dibattuta questione del riscatto di alcune categorie di alloggi delle ferrovie dello Stato, di cui già ebbe ad occuparsi la Camera nella passata legislatura.

Veramente tutto lasciava prevedere che il provvedimento allora approvato e divenuto legge (n. 146 del 14 febbraio 1963), non dovesse trovare ulteriori ostacoli nella sua applicazione, e che potesse realmente essere strumento idoneo per venire incontro alle legittime attese di alcune categorie di dipendenti ed ex dipendenti dell'Amministrazione ferroviaria, per quanto attiene al diritto a riscattare gli alloggi da essi occupati.

Si precisa che, mentre la normativa vigente trova chiarezza di applicazione per quanto riguarda gli alloggi patrimoniali di servizio e le cosiddette case economiche, da parte dell'amministrazione ferroviaria è stato invece contestato che uguale chiarezza vi sia per quanto riguarda gli alloggi patrimoniali non di servizio.

È pacifico per tutti, cioè, che gli alloggi patrimoniali di servizio sono totalmente esclusi dalla disciplina della cessione a riscatto; è ugualmente chiaro che cadono invece sotto tale disciplina le case economiche (meno un massimo del 10 per cento del totale, a titolo di quota di riserva); è incerto, secondo l'amministrazione ferroviaria, che la medesima

disciplina valga anche per le case patrimoniali non di servizio.

È da precisare che, sul totale del patrimonio edilizio delle ferrovie dello Stato, che consta di oltre 60 mila alloggi, quelli patrimoniali non di servizio sono meno di un migliaio (poco più dello 0,5 per cento del totale), per più di una metà concentrate nelle sole città di Messina e di Reggio Calabria.

Da che cosa deriva tale incertezza?

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 2 del 17 gennaio 1959, che regola la materia relativa al riscatto degli alloggi costruiti da vari enti e tra essi anche le ferrovie dello Stato, fa obbligo all'Azienda ferroviaria di cedere in proprietà gli alloggi, sia economici che patrimoniali non di servizio, meno una cosiddetta « quota di riserva » pari al 20 per cento del totale di tali alloggi medesimi (quota a sua volta, dimezzata, in forza dell'articolo 1 della legge 146 sopra menzionata).

Ma, a proposito degli alloggi patrimoniali non di servizio, viene precisato (articolo 1, punto 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 2 del 17 gennaio 1959) che la loro individuazione deve derivare dalla natura dei fondi utilizzati per la costruzione, i quali fondi debbono risultare « appositamente iscritti nel bilancio delle ferrovie dello Stato per la costruzione di alloggi non di servizio ».

Ora, siccome la dizione « patrimoniali non di servizio » fu introdotta per la prima volta

con il summenzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, è evidente che non se ne può trovare traccia nei bilanci prima di quella data.

Tuttavia, di fatto, si rileva che il poco meno di un migliaio di alloggi di cui si discute sono realmente non di servizio, per tutta una serie di considerazioni.

E da precisare innanzitutto che oltre la metà di detti alloggi è stata costruita a condizioni e in circostanze particolari, come ad esempio quelli esistenti nelle città di Messina e Reggio Calabria; tali alloggi sono stati costruiti nel quadro della rinascita edilizia delle due città dopo il terremoto del 1908, su terreno ceduto gratuitamente all'Amministrazione ferroviaria, con fondi provenienti dagli aiuti che allora affluirono da diverse parti, anche se ciò non risulta specificamente dai conti amministrativi dell'Azienda ferroviaria (contributi che non affluirono certo per ricostruire i binari o altri impianti, opere alle quali provvede lo Stato a suo tempo, con interventi straordinari diretti).

Furono cioè costruiti con l'intento di dare una casa ai ferrovieri, nella città distrutta, e non in connessione ad esigenze di servizio.

Per di più tali alloggi vengono assegnati per concorso, e non attribuiti automaticamente agli occupanti in forza delle qualifiche rivestite o delle mansioni esercitate; vengono cioè assegnati con una procedura identica a quella delle case economiche.

Sta di fatto, inoltre, che trattasi di alloggi attualmente occupati in gran parte da perso-

nale entrato in pensione (o dalle loro vedove) e come tali quindi non disponibili e non utilizzabili dall'Azienda ferroviaria per proprie particolari esigenze di servizio.

Sull'Azienda ferroviaria ne grava la gestione fortemente passiva, non coprendo, i canoni corrisposti dagli attuali inquilini; che soltanto in minima parte le spese generali di amministrazione e soprattutto di manutenzione (che di fatto viene trascurata) di detti alloggi.

Da rilevare inoltre che, sia a Reggio che a Messina, gli alloggi in questione sono inseriti, in parte, nel contesto edilizio urbano, distanti dagli impianti ferroviari.

* * *

Ritenendo che l'interpretazione restrittiva da parte dell'Amministrazione ferroviaria sia determinata da preoccupazioni d'ordine puramente formale, e inoltre tenuto conto della volontà espressa dal Ministro dei trasporti « di venire incontro nei limiti del possibile alle richieste degli attuali occupanti »; allo scopo di superare ogni ulteriore eventuale intralcio, si propone l'articolo unico della presente proposta di legge, che prevede appunto la cessione in proprietà anche degli alloggi patrimoniali non di servizio, che siano tali anche solo di fatto, costruiti dall'Azienda ferroviaria in qualunque epoca, con qualunque fondo anche se non appositamente scritto in bilancio.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è tenuta a cedere in proprietà, secondo le modalità del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 e successive modifiche, gli alloggi patrimoniali non di servizio, costruiti con qualunque fondo prima dell'entrata in vigore della presente legge, e comunque tali risultanti anche solo di fatto.